



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Ai Sindaci e ai Segretari  
dei Comuni della Valle d'Aosta

Al Coordinatore del Dipartimento bilancio,  
finanze, patrimonio e società partecipate

Trasmissione via  
posta elettronica certificata

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori  
commercialisti e degli esperti contabili

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

e, p.c., Al Presidente del  
Consiglio permanente degli enti locali

**Oggetto:** Disciplina del Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta - Anno 2017.

Intesa regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della l. 243/2012.

Monitoraggio e certificazione dei risultati. **1<sup>a</sup> comunicazione.**

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), come da ultimo modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 (*Modifiche alla legge 24 dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*), ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, ed ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

In particolare tale disposizione:

- all'articolo 9, comma 1, ha previsto che i bilanci delle Regioni e dei Comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- all'articolo 10, commi 1 e 2, ha previsto che le operazioni di indebitamento, consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento, sono effettuate solo contestualmente

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales  
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

**FUNZIONARI REFERENTI:**

TIZIANA VALLET (0165 274912)  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)  
NICOLETTA BERNO (0165 274913)

PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it  
PEC: eell\_prefettura\_vvff\_protctiv@pec.regione.vda.it

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento;

- all'articolo 10, comma 3, ha stabilito che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1 e che hanno come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti.

I criteri e le modalità di attuazione del richiamato articolo 10 della l. 243/2012 sono stati approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento *recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 in data 11 marzo 2017. Tale d.p.c.m. ha in particolare previsto, all'articolo 4, comma 1, che alle Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva le disposizioni dello stesso si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermo restando gli obblighi di comunicazione nei tempi concordati con le stesse autonomie.

Si rammenta, a tale proposito, che, come peraltro già anticipato con nota prot. n. 402 dell'11 gennaio 2017 ad oggetto "*Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019*", la disciplina nazionale del pareggio di bilancio è contenuta nell'articolo 1, commi dal 463 al 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), ed ha previsto in particolare che, a decorrere dall'anno 2017:

- cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*) e tutte le norme concernenti la disciplina del pareggio di bilancio dell'anno 2016 degli enti locali, fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà (commi da 728 a 732);
- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, tutti i Comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l. 243/2012, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della l. 164/2016 (per gli anni 2017/2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento).

Tale obiettivo riguarda, pertanto, **tutti i Comuni**, compresi quelli con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, e deve essere perseguito tenendo conto delle regole della disciplina statale e delle indicazioni in merito alle modalità attuative fornite dalla Circolare n. 17 del 3 aprile 2017 “*Circolare concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)*”, pubblicata sul sito della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’economia e della finanze (MEF), a cui vanno aggiunte, in particolare, le seguenti disposizioni statali e regionali:

- a) l’articolo 1, comma 485, della l. 232/2016 che prevede, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (anche commi da 490 a 494), che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, siano assegnati agli enti locali spazi finanziari nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a edilizia scolastica (anche commi da 487 a 489); in relazione alle richieste effettuate direttamente dagli enti locali entro il 20 febbraio 2017, con il decreto n. 41337 in data 14 marzo 2017 del MEF, come modificato con decreto n. 77112 del 26 aprile 2017, cinque Comuni valdostani hanno ottenuto spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica per l’anno 2017 per un importo complessivo di euro 2.162.000,00;
- b) l’art. 6 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Legge finanziaria per gli anni 2015/2017*), i cui effetti sono fatti salvi in analogia a quanto previsto dall’articolo 1, comma 463, della l. 232/2016 e le cui modalità applicative sono state definite con deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 27 novembre 2015 a oggetto “*Rideterminazione e rimodulazione dell’obiettivo previsto dalla disciplina del Patto di stabilità degli enti locali della Regione per l’anno 2015, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 253 in data 20/02/2015*”, con la quale è stata disciplinata la rimodulazione dell’obiettivo di tre Comuni valdostani.

L’articolo 2bis della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), come da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018*) ha previsto, al comma 2, che gli enti locali valdostani applichino la disciplina del pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e, al comma 3, che la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisca, con propria deliberazione criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.

In relazione a quanto sopra la Giunta regionale, in data 5 giugno 2017, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ha adottato la deliberazione n. 733<sup>1</sup> ad oggetto “*Approvazione dell’intesa regionale per permettere alla Regione e agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nonché l’approvazione dei criteri e delle modalità per il raggiungimento dei saldi obiettivo previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della regione per l’anno 2017*”, con la quale:

- è stato dato atto che tutti i Comuni valdostani applicano le disposizioni del pareggio di bilancio, sancite dall’articolo 1, commi dal 463 al 484, della l. 232/2016, secondo le modalità attuative della Circolare della RGS n. 17/2017, (fatta eccezione per alcuni aspetti relativi alla cessione e acquisizione di spazi finanziari e al monitoraggio);
- è stata approvata l’intesa regionale per permettere alla Regione e agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti;
- sono stati approvati i criteri e le modalità per il raggiungimento dei saldi obiettivo previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali valdostani per l’anno 2017, con particolare riguardo al monitoraggio e alla certificazione dei risultati.

Con la presente nota si intendono fornire più precise indicazioni in merito agli adempimenti a carico degli enti.

**1. INTESA REGIONALE PER PERMETTERE ALLA REGIONE E AGLI ENTI LOCALI DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE ATTRAVERSO IL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO O L’UTILIZZO DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 733/2017, ha approvato l’intesa regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l. 243/2012 e del d.p.c.m. 21/2017, che prevede la possibilità per gli enti locali e per la Regione medesima di cedere o di acquisire spazi finanziari che assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della Regione, alle seguenti condizioni:

- le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi al fine di garantire gli spazi finanziari necessari per gli investimenti;
- la Regione e tutti i Comuni possono partecipare alla richiesta/cessione di spazi finanziari;
- gli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo previsto (dunque conseguire un saldo tra entrate e spese finali di competenza superiore all’obiettivo) possono cedere, per uno più esercizi successivi, spazi finanziari di pari entità agli altri enti (e quindi mettere a disposizione degli altri enti lo spazio finanziario

---

<sup>1</sup> La deliberazione della Giunta regionale n. 733/2017 sarà consultabile a breve sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente indirizzo: [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), seguendo il percorso: “*Enti Locali / Comunicazioni / Finanza / Pareggio di bilancio/ Anno 2017*”.

- derivante) finalizzati a investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso all'indebitamento;
- gli enti che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto (dunque conseguire un saldo tra entrate e spese finali di competenza inferiore all'obiettivo) possono richiedere, per uno più esercizi successivi, spazi finanziari di pari entità vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso all'indebitamento;
  - la richiesta di spazi finanziari contiene le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
  - l'ente che cede uno spazio finanziario vede peggiorare, nell'anno della cessione, il proprio saldo obiettivo di un pari importo;
  - l'ente che beneficia di uno spazio finanziario vede migliorare, sempre nell'anno di richiesta, il proprio saldo obiettivo di un pari importo;
  - il peggioramento dei saldi obiettivo da parte degli enti che cedono spazi finanziari e il miglioramento dei saldi obiettivo da parte degli enti che beneficiano di spazi finanziari è a somma zero, in quanto deve rimanere immutato il saldo obiettivo di comparto;
  - gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo obiettivo (recupero dello spazio) negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni; la quota del primo anno non può superare il 50 per cento;
  - gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo obiettivo (restituzione dello spazio) negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni; la quota del primo anno non può superare il 50 per cento.

L'intesa regionale prevede, a tale proposito, che **la Regione**, tramite gli uffici del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, e **i Comuni** comunicano la cessione di propri spazi finanziari oppure la richiesta di attribuzione di spazi **entro il 13 giugno 2017** utilizzando il documento SPAZ.FIN/2017, che sarà inviato a breve via posta elettronica istituzionale dalla Struttura enti locali.

Si precisa che gli enti che non effettuano comunicazioni nel termine sopra previsto sono esclusi dall'intesa regionale.

Successivamente, la Giunta regionale, previa istruttoria da parte della Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, segreteria della giunta e affari di prefettura, sulla base delle domande pervenute, approverà con deliberazione l'attribuzione degli spazi disponibili secondo l'ordine di priorità e i criteri previsti nell'allegato A) della citata deliberazione n. 733/2017, provvedendo, altresì, a definire i tempi e le modalità di peggioramento del saldo

negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari, tenendo conto prioritariamente delle richieste di cessione degli spazi finanziari e, se compatibili, delle richieste di acquisizione degli spazi finanziari.

E' importante sottolineare che ciascun ente può, comunque, effettuare le operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 243/2012.

## 2. MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

La Giunta regionale ha, altresì, previsto, ai sensi dell'articolo 2bis della l.r. 48/1995, in merito al monitoraggio e alla certificazione dei risultati del saldo tra entrate e spese finali, i seguenti adempimenti:

- un primo monitoraggio del saldo conseguito al 30 giugno 2017, da inviare **entro il 31 luglio 2017**, esclusivamente via posta elettronica;
- un secondo monitoraggio del saldo conseguito al 31 dicembre 2017, da inviare **entro il 31 gennaio 2018**;
- una certificazione provvisoria del saldo conseguito al 31 dicembre 2017, da trasmettere **entro il 31 marzo 2018**;
- una certificazione definitiva del saldo effettivamente conseguito, in seguito all'approvazione del rendiconto, al fine di attestare che i dati indicati nella certificazione del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2017 siano conformi ai dati risultanti da tale documento contabile, da trasmettere **entro il 30 giugno 2018**, con la precisazione che tale certificazione, sarà da produrre solo se la certificazione trasmessa entro il 31 marzo 2018 risulterà difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione.

La Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura provvederà, al momento opportuno, a fornire ulteriori e più dettagliate istruzioni.

Si ribadisce, infine, che la Giunta regionale ha precisato che spetta agli organi di revisione il controllo della definizione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali per tutti i Comuni, previsto quale obiettivo del Pareggio di bilancio dell'anno 2017, nell'ambito delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*).

Con l'auspicio che alla presente nota sia prestata la massima attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Regione  
(Pierluigi MARQUIS)